



L' APPALTO

(art. 1655 c.c.)

COS'È?

L'appalto è un contratto mediante il quale un soggetto (appaltatore) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (committente) a compiere una determinata opera o un servizio dietro corrispettivo in denaro con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.



COMMITTENTE

Società che ha la necessità di realizzare un servizio (ad es. la promozione di un prodotto) e per farlo si rivolge all'appaltatore, al quale corrisponde un **compenso**.



APPALTATORE

Società professionale che si assume la responsabilità di individuare e impiegare i lavoratori e i mezzi necessari per realizzare il **servizio**.



INDICI RILEVATORI DELL'APPALTO

1. Autonomia

- L'appaltatore svolge la sua mansione in modo totalmente autonomo senza alcuna subordinazione nei confronti del committente;
- L'appaltatore deve avere la titolarità giuridica dei mezzi necessari per realizzare l'appalto e provvedere all'organizzazione e all'utilizzo degli stessi;
- Il personale applicato all'appalto da parte dell'appaltatore deve sempre fare riferimento allo stesso in un'ottica di controllo, di direzione e organizzazione dei lavori.

2. Rischio d'impresa

- L'appaltatore ha in essere una propria attività imprenditoriale che esercita abitualmente.

3. Assunzione rischio economico

- L'appalto è un'organizzazione di risultato e non di mezzi;
- Il compenso deve essere tarato sulla realizzazione del servizio o dell'opera compiuta, a prescindere dal tempo o dal personale impiegato necessari per la sua realizzazione.



È importante ricordare che:

- Con l'appalto non si assumono persone per conto del committente, ma si gestisce in maniera autonoma un'attività;
- L'attività da svolgere deve essere inserita nel nostro oggetto sociale;
- L'appaltatore gestisce l'attività, quindi ne è responsabile in toto.

✗ La NON GENUINITÀ dell'appalto

- Appaltatore privo di un'organizzazione imprenditoriale (ex art. 2082 c.c.);
- Mancanza dell'effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore sulle risorse umane impiegate;
- Impiego di capitali, macchine, attrezzature fornite dal committente in appalti che necessitano di organizzazione materiale;
- Natura delle prestazioni svolte assimilabili a quelle dei dipendenti del committente;
- Corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all'opera o servizio compiuto.



SANZIONI in caso di appalto irregolare:

- Il lavoratore interessato, può richiedere, mediante ricorso giudiziale ex art. 414 c.p.c., la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente;
- Intermediazione illecita di manodopera (art. 18, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 276/2003) - committente e appaltatore sono puniti con ammenda pari a € 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di lavoro;
- Appalto privo dei requisiti ex art.29, c.1, D.Lgs. n.276/2003 (ossia: organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati dall'appalto da parte del medesimo appaltatore, assunzione del rischio dell'opera (art. 18, c. 5-bis, D.Lgs. n.276/2003) L'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda pari a € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;
- Qualora venga accertato lo sfruttamento di minori nell'ambito dell'appalto illecito, il legislatore ha previsto un aggravamento delle conseguenze sanzionatorie contemplando, a carico dei contraentori, la pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda fino a € 300 per ogni giorno e per ciascun lavoratore minore illecitamente impiegato.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE



Salvo diversa disposizione del CCNL il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione dell'appalto. Il committente risponde in solido con l'appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore dell'appaltatore non risulti indennizzato dall'INAIL.

L'unico caso in cui non si applica questa regola è quando il danno deriva da rischi specifici dell'attività dell'azienda appaltatrice o subappaltatrice.

APPALTO VS SOMMINISTRAZIONE

(ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003) per:

APPALTO

- **ORGANIZZAZIONE DI MEZZI**, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti;
- **ESERCIZIO DEL POTERE ORGANIZZATIVO e DIRETTIVO** da parte dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto;
- **ASSUNZIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA** da parte dell'appaltatore.

SOMMINISTRAZIONE

- Nel rapporto triangolare della somministrazione di lavoro, **UTILIZZATORE e SOMMINISTRATORE DIVENGONO**, di fatto e di diritto, **CO-DATORI DI LAVORO**;
- Il **POTERE DIRETTIVO** e quello **ORGANIZZATIVO** sono posti direttamente **IN CAPO ALL'UTILIZZATORE**.



È importante ricordare che:

- **L'appalto ha per oggetto "un fare"**: l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi assumendosi il rischio di impresa;



È importante ricordare che:

- **La somministrazione di lavoro ha per oggetto "un dare"**: il somministratore si limita a fornire a un terzo forza-lavoro da lui assunta, affinché questi ne utilizzi la prestazione secondo le proprie necessità, adattandole al proprio sistema organizzativo.